

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 11 DELL'ADUNANZA DEL 5 APRILE 2012

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli.

Audizione Avv. Fabio Maria Galiani: relazione su Consiglio/Corte Penale Internazionale

- L'Avv. Fabio Maria Galiani ringrazia il Consiglio per il prestigioso incarico ricevuto di rappresentare l'Ordine degli Avvocati di Roma davanti alla Corte Penale Internazionale. L'Avv. Galiani ricorda che il Consiglio romano è una delle poche Istituzioni ammesse alla Corte Penale Internazionale e illustra l'importanza, dal punto di vista politico, della partecipazione ad un così importante consesso. Riferisce in merito ai giudizi sui crimini di guerra commessi in Serbia e in Ruanda.

I principi ispiratori della Corte Penale Internazionale sono il giusto processo, il patrocinio a spese della Corte, l'indipendenza, la rappresentanza e la formazione dell'Avvocatura, la trasparenza e la democraticità in associazionismo forense.

Gli obiettivi della partecipazione alla Corte Penale Internazionale sono l'istituzione di un Organismo di autogoverno degli avvocati indipendente e con funzioni effettive, l'iscrizione degli Avvocati italiani alla lista dei Difensori di Ufficio della Corte Penale Internazionale e la trasparenza e democraticità nell'International Criminal Bar.

L'Avv. Galiani propone la creazione di un gruppo di lavoro specifico sulla Corte Penale Internazionale, la designazione di due Consiglieri, uno internazionalista e uno penalista per la Corte Penale Internazionale, la partecipazione agli eventi proposti dalla stessa Corte, un ciclo di seminari per avvocati e magistrati, di concerto con il Consiglio Superiore della Magistratura, con il Ministero della Giustizia e con il Ministero degli Esteri. Propone di rivolgere un appello agli Avvocati per esortarli alla partecipazione a seminari e all'iscrizione nella lista dei Difensori di Ufficio della Corte Penale Internazionale.

L'Avv. Galiani segnala che a Roma, nel mese di dicembre 2012 presso la Camera dei Deputati, sarà celebrato il Decennale della Corte Penale Internazionale, ove saranno presenti 100 parlamentari provenienti da tutto il mondo e Ministri italiani; ci sarà la possibilità di riservare cinque posti ai Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma e cinque posti agli avvocati.

Il Presidente ringrazia l'Avv. Fabio Maria Galiani per la brillante relazione e delega i Consiglieri Minghelli, Scialla e Stoppani per approfondimento.

Il Consiglio approva.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sugli inviti pervenuti al Consiglio relativi a convegni, seminari, conferenze, corsi, ed altro:

- invito pervenuto il 26 marzo 2012 dalla International Events and Law Conferences, per partecipare alla "Medico-Legal Conference" che si terrà a Bologna dal 5 all'8 luglio 2012.

Il Consiglio prende atto.

- invito pervenuto in data 22 marzo 2012 dalla Organizacion Nacional de Bufetes Colectivos, in collaborazione con l'Union Nacional de Juristas di Cuba e la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, per partecipare al Congresso Internazionale "ABOGACIA 2012" che si svolgerà dal 19 al 21 settembre 2012, a La Habana (Cuba), Palacio de Convenciones.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.

- Il Presidente riferisce sulla istanza di nomina di terzo Arbitro, pervenuta in data 30 gennaio 2012, presentata dagli Avvocati (omissis), per dirimere la controversia insorta tra (omissis) e (omissis).

Il Presidente nomina, quale terzo Arbitro, l'Avv. Luciano Tamburro, con studio a Roma, in Via Monte Zebio n. 32.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente comunica che il Signor Diego Galletti – Professional Services and Consulting, in data 23 marzo 2012, prot. n. 7062, ha fatto pervenire un preventivo per consentire agli utenti remoti di connettersi alle risorse della rete informatica del Consiglio, con la massima riservatezza e sicurezza.

Il Presidente precisa che il collegamento consentirà agli Iscritti, dopo aver predisposto le relative procedure, l'accesso diretto alla consultazione e visualizzazione della propria area riservata.

Il costo per la configurazione e per la licenza è di euro 1.300,00 per un massimo di 25 connessioni simultanee e di euro 2.500,00 per 250 connessioni simultanee, oltre a euro 900,00 per l'installazione del programma. A questo costo dovrà essere aggiunto un server dell'importo di circa euro 2.000,00.

Il Consigliere Galletti, a scanso di equivoci e per evitare inutili e sterili polemiche, precisa di non conoscere e di non avere rapporti di parentela (neppure lontana) o amicizia col Signor Diego Galletti.

Il Consiglio approva il preventivo relativo alle 250 connessioni simultanee.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Isabella Bagnato, Giuseppe Ciardi, Felice Cicconi, Angelo Corsi, Andrea Danese, Daniele Di Nunzio, Stefano D'Urso, Francesco Faberi, Gaia Galli, Maria Francesca Granata, Giuseppe Guizzi, Flavia Incletolli, Giorgio Massafra, Luca Pagliaro, Maria Rosaria Sernicola, Valeria Todaro, Camillo Vespasiani,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario riferisce che i tre dipendenti a tempo determinato, assunti dal Consiglio per eliminare l'arretrato delle sentenze non pubblicate all'Ufficio del Giudice di Pace, hanno preso servizio in data 4 aprile 2012; in pari data sono entrati in funzione i tre scanners concessi in comodato dal Consiglio.

In un ulteriore colloquio con il Dott. Sorbara, si è concordato con il medesimo, che ci saranno, oltre ai tre dipendenti del Consiglio, tre Cancellieri del Ministero e, mensilmente, sarà monitorato il numero delle sentenze pubblicate, relative alle cause ordinarie.

Il Consigliere Segretario precisa, inoltre, che il numero delle sentenze redatte, ma non ancora pubblicate dal giugno 2010 al 30 settembre 2011, è complessivamente 93.390, di cui circa due terzi

sanzioni amministrative e un terzo cause ordinarie.

Il Consigliere Segretario informa che, attualmente, i sei dipendenti part-time al 50% hanno pubblicato, nel mese di marzo 2012, n. 3.824 sentenze relative a sanzioni amministrative, per un totale complessivo di n. 16.846.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Minghelli, in relazione alla comunicazione del Consigliere Segretario sul personale dell'Ordine, assegnato al Giudice di Pace di Roma, propone di pubblicarla sul sito consiliare, di proporla ai giornali, di inviare notizia al Ministero della Giustizia, affinché sia data ad essa il giusto rilievo per l'Avvocatura.

Il Consigliere Cassiani concorda sull'opportunità di pubblicizzare l'assunzione di personale da utilizzare in Tribunale.

Chiede che la notizia venga diffusa con l'auspicio che, in futuro, la crisi della Giustizia venga risolta, o attenuata, da concreti interventi del Governo volti a dotare la macchina giudiziaria dei mezzi necessari e a dare concreta realizzazione al processo telematico.

Il Consiglio approva e delibera di inviare la comunicazione al Ministero della Giustizia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Repubblica ed ai mezzi di informazione.

Indicazione Componenti Consiglio Giudiziario

- Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta il 28 marzo 2012 dal Consiglio Nazionale Forense, in merito alla prossima scadenza del quadriennio 2008-2012 di durata in carica dei Componenti, non di diritto, dei Consigli Giudiziari (D.L. 30 marzo 2007, n. 36 convertito dalla L. 23 maggio 2007, n. 66).

Il Consiglio Nazionale Forense dovrà nominare i nuovi Componenti indicati dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25 e, pertanto, chiede all'Ordine degli Avvocati di Roma l'indicazione di quattro componenti per il Consiglio Giudiziario.

Il Presidente riferisce altresì:

- che in data 2 aprile 2012, in Tivoli, si è svolta la riunione dei Presidenti del Distretto del Lazio per individuare i nominativi dei Colleghi da indicare unitariamente, su base distrettuale, al Consiglio Nazionale Forense;

- che, all'unanimità dei presenti, è stato deciso di indicare al Consiglio Nazionale Forense quali Componenti da nominare nell'instaurando Consiglio Giudiziario del Distretto del Lazio, per il prossimo quadriennio 2012-2016:

- l'Avv. Luca Conti, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti;

- l'Avv. Roberto Monaco, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Velletri;

- n. 2 Avvocati che saranno indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Presidente propone al Consiglio di indicare al Consiglio Nazionale Forense, oltre ai due Colleghi del Distretto, i nominativi degli Avvocati Carlo Arnulfo e Carlo Giacchetti, iscritti all'Albo degli Avvocati di Roma.

Il Consigliere Condello rileva che, in virtù del numero degli Iscritti nell'Albo, all'Ordine di Roma spetta nominare tre avvocati.

Gli Iscritti in tutti gli Albi del Distretto, sono circa 30.000 ($30.000:4=7.500$); avendo l'Ordine di Roma 23.500 avvocati iscritti, i Componenti da indicare sono tre. Per detti motivi il Consigliere

Condello propone di nominare anche l'Avv. Livia Rossi quale Componente del Consiglio Giudiziario. L'Avv. Livia Rossi, dal 2004 al 2011, è stata Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma con i seguenti incarichi: Coordinatore della Commissione Formazione Permanente, Coordinatore della Commissione per i rapporti internazionali, Coordinatore della Commissione Deontologica, Coordinatore della Conferenza dei Giovani Avvocati, Responsabile dell'Ufficio Disciplina dell'Ordine. Dal 2005 al 2007 è stata Componente della Commissione Pari Opportunità, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense. Nell'anno 2005 –in qualità di Consigliere dell'Ordine delegato dal Presidente- ha partecipato alla Commissione istituita presso il Consiglio Nazionale Forense che ha elaborato le modifiche al Codice Deontologico Forense, deliberate nel gennaio 2006. Nel corso degli anni 2005/2010 ha partecipato alla Commissione istituita presso il Tribunale di Roma per l'aggiornamento periodico dell'Albo dei Periti. Dal 2007 è membro della Commissione di Appello Federale della Danza Sportiva. Dal mese di luglio 2011 è membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione delle professioni legali presso l'Università Europea di Roma. Svolge attività professionale in materia penale prevalentemente in campo giudiziale (Tribunale, Corte d'Appello, Corte d'Assise, Corte di Cassazione).

Il Consiglio delibera di indicare al Consiglio Nazionale Forense, quali componenti nell'instaurando Consiglio Giudiziario del Distretto del Lazio, per il prossimo quadriennio 2012-2016, gli Avvocati:

- **Carlo Arnulfo**, nato a Roma il 29 luglio 1962, iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 21 marzo 1991, con studio a Roma, in Viale Liegi n. 49, tel. 06.8414806, fax n. 06.8414497,

e-mail: carnulfo@arnulfolex.com,

PEC: carloarnulfo@ordineavvocatiroma.org;

- **Luca Conti**, nato a Montefalco (PG) il 4 aprile 1964, iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti dal 6 novembre 1992, con studio a Rieti, in Via Crispolti n. 46, tel. 0746.297474, fax n. 0746.296523,

e-mail: contistu@tin.it,

PEC: luca.conti@pecavvocatirieti.it;

- **Carlo Giacchetti**, nato a Roma il 3 marzo 1955, iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 13 giugno 1985, con studio a Roma, in Piazzale Clodio n. 22, tel.06.39735537, fax n.06.39760434,

e-mail: carlogiacchetti@tiscali.it,

PEC: carlogiacchetti@ordineavvocatiroma.org;

- **Roberto Monaco**, nato ad Anzio il 23 ottobre 1957, iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri dal 19 febbraio 1987, con studio ad Anzio, in Via A. Gramsci n. 64, tel. e fax n. 06.9846258,

e-mail/PEC: robertomonaco@oavleglmail.it.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente informa il Consiglio che lunedì 2 aprile 2012 si sono riuniti, a Tivoli, i Presidenti degli Ordini del Lazio, e che il Coordinatore Avv. Anna Maria Barbante aveva invitato anche il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che, però, non ha potuto partecipare per pregressi impegni. La riunione aveva lo scopo, da una parte, di indicare al Consiglio Nazionale Forense i due nominativi di Colleghi del Distretto per il Consiglio Giudiziario e, dall'altra, di eleggere il nuovo Coordinatore dell'Unione Distrettuale del Lazio.

Al riguardo il Presidente ha comunicato agli altri Presidenti degli Ordini Distrettuali di essere del parere che il nuovo Coordinatore debba appartenere ad uno degli Ordini distrettuali e di non avere

alcun pregiudizio, né preferenza nei confronti di alcuno, rimettendosi, quindi, alla volontà della maggioranza. E' stato eletto, all'unanimità, Coordinatore dell'Unione Distrettuale del Lazio il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, Avv. Davide Calabrò.

Il Consiglio prende atto della nomina, rallegrandosi con il Presidente Calabrò per il prestigioso e gravoso incarico conferitogli, con l'augurio di svolgerlo nel migliore dei modi e nell'interesse di tutti gli Ordini del Distretto; ringrazia l'Avv. Anna Maria Barbante per l'ottimo lavoro svolto in questi due anni, con particolare dedizione ed impegno.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Condello informa di aver portato il saluto del Consiglio alla "Spring Conference European Young Bar Association EYBA" tenuta nei giorni dal 23 al 25 marzo 2012. Hanno partecipato ai lavori, nell'Aula consiliare, circa duecento avvocati, dei quali cento stranieri (Stati Uniti, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Norvegia, Danimarca, Lettonia, Olanda, Inghilterra, Irlanda, Russia).

Nelle due giornate di studio sono stati approfonditi i seguenti temi: The solicitor profession in England and Wales and the "Golden Rules" of the SRA Code of Conduct 2011 - Transnational Bankruptcy: Common Interests and Conflicts in Europe - Data Protection Authorities in European Rules in 2012: a major European reform of the EU legal framework - Current conflict-of-laws issues regarding international contracts: Rome I, the proposed Common European Sales law and the future Hague instrument on choice of law - Links between social security contributions and tax law. Current updates under the Italian law - Mediation and litigation. The code of conduct - Women lawyers in the legal profession - Professional associations, multi-disciplinary partnerships.

Sono stati, inoltre, organizzati per gli ospiti tre eventi:

- giovedì 23 marzo: Welcome reception presso Oppio Caffè;
- venerdì 24 marzo: Lunch presso Aula Avvocati, Informal dinner and disco presso Shari Vari;
- sabato 25 marzo: Lunch presso Numbs Campo de' Fiori, Gala dinner presso Villa Miani.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio che il convegno previsto per il giorno 28 marzo 2012 avente ad oggetto l'abrogazione delle tariffe, è stato rinviato ad altra data, da fissare compatibilmente con la disponibilità dell'Aula Avvocati.

Il Consigliere Condello evidenzia che la legge n. 27/2012, di conversione del D.L. 1/2012, ha apportato modifiche all'art. 9 e precisamente:

1. sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
2. ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1 nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle Casse professionali e agli Archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle Casse previdenziali professionali;

3. le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

4. il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento, fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio;

5. sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Condello ringrazia il Presidente per la tempestiva risposta all'istanza presentata in data 30 marzo 2012 con la quale, premesso "di essere venuto a conoscenza di 'presunte' contestazioni pervenute al Consiglio riguardanti l'Organismo di Mediazione Forense di Roma (a titolo esemplificativo: si parla di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, di denunce per appropriazione indebita relativa alle somme non restituite alle parti che hanno attivato il procedimento di mediazione e altro)" aveva richiesto "di essere informato e di voler informare il Consiglio nella prossima adunanza, dopo una verifica al protocollo, sulla esistenza di quanto su indicato".

Il Presidente, in data 4 aprile 2012, ha dato riscontro precisando: "Facendo seguito e riferimento al Suo fax del 30 marzo ultimo scorso (prot.n.7777), Le comunico che, dopo un'attenta verifica all'Ufficio Protocollo del Consiglio dell'Ordine, non risultano pervenuti atti di 'accertamento dell'Agenzia delle Entrate' o 'denunce per appropriazione indebita relativa alle somme non restituite alle parti che hanno attivato il procedimento di mediazione e altro'. Cordiali saluti Mauro Vaglio."

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Galletti rappresenta che gli è stata segnalata la presenza in rete del sito www.cortedicassazione.com, riferibile a un collega romano, dove viene pubblicizzata l'attività di domiciliazione e chiede al Consiglio di valutare l'opportunità di aprire una pratica di segreteria per gli opportuni approfondimenti, sia in ordine al nome del sito che potrebbe ingenerare confusione negli utenti che potrebbero scambiare per un sito istituzionale, sia in ordine alla modalità di pubblicizzazione dell'attività di domiciliazione.

Il Consiglio delega il Consigliere Galletti.

- Il Consigliere Galletti rappresenta che lunedì 2 aprile scorso si sono riuniti i Colleghi chiamati a fare parte del progetto consiliare di Diritto Amministrativo e il successivo martedì 3 aprile, invece, i Colleghi che gli saranno d'ausilio nell'organizzazione del Centro Studi.

In particolare, con i Colleghi del progetto di Diritto Amministrativo si è convenuto sull'opportunità che il Consiglio chieda a breve un incontro, sia col Presidente del TAR di Roma sia con quello del Consiglio di Stato, per presentare loro le nuove cariche istituzionali e i punti salienti del progetto che potrebbero essere condivisi anche con la Magistratura Amministrativa.

In particolare, i Colleghi amministrativisti lamentano l'eccessiva mole di atti e documenti che sono "costretti" a depositare presso le Cancellerie e che l'onere appare tanto più vessatorio oramai a seguito dell'introduzione del noto obbligo di spedire, anche a mezzo PEC, i medesimi atti e documenti in formato PDF e chiedono, dunque, che il Consiglio si adoperi per raggiungere una soluzione che renda più agevole l'esercizio dell'attività professionale; i Colleghi hanno, poi,

evidenziato anche l'opportunità di istituire all'interno degli Uffici del GA romani un presidio con personale "anche a tempo determinato" dell'Ordine che possa agevolare l'attività quotidiana e hanno chiesto che il Consiglio possa cooperare con gli Uffici di Presidenza di TAR e Consiglio di Stato per l'organizzazione di protocolli condivisi per la gestione delle camere di consiglio e delle udienze e per la liquidazione delle spese di lite in modo uniforme.

Il Consiglio delega i Consiglieri Galletti e Stoppani.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

(omissis)

- Il Consigliere Conte -con grande soddisfazione e orgoglio- fa presente al Consiglio quanto avvenuto, qualche giorno fa, relativamente ad una storia molto bella che ha visto protagonista il Prof. Corrado Moretti, Primario del Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale Pediatrico Umberto I di Roma. Tutti gli Avvocati e cittadini romani e, in questa sede, coloro i quali fecero parte del precedente Consiglio (ma forse anche i nuovi Consiglieri, quali Avvocati romani che si saranno tenuti al corrente delle iniziative consiliari o che semplicemente avranno letto i giornali allora), certamente rammenteranno che il Prof. Moretti -in qualità di Responsabile dell'importante e delicata struttura ospedaliera pubblica sopradescritta- fu il beneficiario di due straordinarie e commuoventi iniziative benefiche che l'Ordine di Roma, nel precedente biennio, deliberò consentendo all'Ospedale Pediatrico di poter acquisire macchinari sofisticati per terapie mediche specialistiche, che permisero, e permettono, di poter curare, e talvolta salvarne la vita, di piccoli sfortunati pazienti. Tali iniziative furono, e restano, un orgoglio per tutta l'Avvocatura romana -anche se rimase all'epoca l'appena percettibile rammarico di un solo voto contrario- e l'articolo allegato comprova, anche se non ve ne sarebbe stato bisogno, la bontà e la giustizia della scelta benefica del Consiglio.

Il Consigliere Conte chiede che la presente comunicazione venga inserita e pubblicata sul Sito Istituzionale ricordando che l'Ordine di Roma è da sempre a fianco dell'Ospedale Pediatrico Umberto I e del Prof. Moretti, anche oggi positivo protagonista ed eroe della società civile su tutti i giornali romani.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Galletti rappresenta che è ritornata all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati la riforma della professione forense (AC 3900) ed è stato fissato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione al 27 aprile 2012 il termine ultimo per la presentazione di ulteriori emendamenti.

In particolare, occorrerà valutare l'impatto degli interventi di supposta "liberalizzazione", ultimi rispetto all'impianto complessivo del testo.

Il Consigliere Galletti rileva che deve essere visto con favore l'impegno parlamentare a mettere mano alla riforma con legge ordinaria (come, peraltro, imposto dalla Costituzione), anziché con lo strumento regolamentare. L'insufficienza dell'articolo 9 del decreto Cresci-Italia (intervenuto su tariffe, tirocinio, etc.), peraltro, era stata già ampiamente sottolineata dalle Commissioni Giustizia di Senato e Camera che, nei rispettivi pareri di febbraio e marzo, avevano espresso rilevanti critiche.

Il Consigliere Galletti chiede al Consiglio di essere finalmente in prima fila e di assumere un ruolo di guida anche degli altri Ordini territoriali rispetto alla prospettata riforma, senza inutili e sterili proclami, ma nel solco delle deliberazioni assunte all'ultimo Congresso Straordinario di Milano e, in tal senso, auspica una significativa partecipazione sia agli incontri con l'Organismo di rappresentanza politica dell'Avvocatura, sia a quelli con il Consiglio Nazionale Forense, che il prossimo 12 aprile ha

aperto un tavolo di confronto con le rappresentanze anche associative dell'Avvocatura.

Il Consigliere Galletti ritiene che il Consiglio debba convocare con urgenza una riunione assieme alla neo istituita Consulta permanente dell'Avvocatura romana e alle Associazioni politico forensi già presenti e operative sul territorio e assicura, sin da ora, il supporto scientifico del Dipartimento Centro Studi da poco riorganizzato.

Il Presidente informa che parteciperà al Tavolo istituito dal C.N.F. di confronto con le rappresentanze dell'Avvocatura e che riferirà in Consiglio l'esito di tale incontro. Fa presente che i punti fondamentali da affrontare sono quelli connessi alla legge di stabilità dell'estate 2011, poichè le prescrizioni di tale normativa dovranno trovare attuazione entro il 13 agosto 2012. In particolare, sarà necessario salvaguardare al C.N.F. la natura di Organo giurisdizionale riconosciuto costituzionalmente e mantenere la disciplina nell'ambito di organismi composti esclusivamente da Avvocati.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Bruni riferisce in ordine alla richiesta ricevuta via email dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e indirizzata al Consiglio di collaborazione alla costituzione di un Comitato referendario per l'abrogazione della norma sulla obbligatorietà della mediazione, ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.

Il Consigliere Bruni deposita la comunicazione ricevuta in via preventiva dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Avv. Francesco Caia, con la quale lo stesso informa ufficialmente codesto Consiglio dell'iniziativa, assunta con formale delibera consiliare dall'Ordine di Napoli e della mozione n. 58 approvata dal Congresso Nazionale Forense Straordinario di Milano.

Il Presidente Caia chiede la collaborazione di codesto Consiglio, come degli altri, per procedere congiuntamente all'attuazione dello strumento referendario.

Il Consiglio, in attesa della comunicazione ufficiale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, delega il Consigliere Segretario e il Consigliere Bruni alla predisposizione delle iniziative per l'attuazione dello strumento referendario.

- Il Consigliere Bruni, con riferimento alla comunicazione del Consigliere Condello svolta nell'adunanza del 29 marzo 2012, riferisce quanto segue: "Premetto che opererò rilievi in ordine alla comunicazione del Consigliere Condello operata da questi all'adunanza del 29 marzo 2012 solo per quanto concerne le parti della suddetta comunicazione che a mio giudizio possano assumere una qualsiasi rilevanza, escludendo ogni risposta per tutte le parti che ho ritenuto palesemente prive di sostegno fattuale o giuridico.

I rilievi esposti dal Consigliere Condello non colgono a mio avviso nel segno.

Prima di tutto è errato quello secondo cui la delibera sarebbe illegittima, poichè dichiarata immediatamente esecutiva, per un supposto contrasto con gli artt. 16 del D.Lgs. n. 28 del 2010 e 8 del D.M. n. 180 del 2010.

L'art. 16, co. 3, sembra imporre, infatti, solo un mero obbligo di comunicazione di ogni variazione successiva del regolamento, in nessuna maniera stabilendo o facendo intendere che, *medio tempore*, la delibera di modifica debba restare depotenziata di effetti.

Così esattamente recita la norma:

'L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione'.

La critica sembra non tenere in conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo, i consigli degli ordini iscrivono già inizialmente i loro organismi presso i Tribunali a semplice domanda, a differenza degli altri soggetti, per i quali la domanda, cui va allegato il regolamento, è

sottoposta ad un termine di 40 giorni entro i quali l'apposita articolazione ministeriale deve provvedere, a pena di iscrizione automatica.

Irrilevante è, a sua volta, anche il richiamo all'art. 8 del D.M. n. 180 del 2010, che impone un mero obbligo di comunicazione immediata dei requisiti – tra i quali, peraltro, non può annoverarsi il regolamento (che non è requisito) - dell'organismo di mediazione.

Del tutto fuori luogo sembra essere, infine, il richiamo alla possibile perdita di opportunità di reddito per i mediatori, con conseguente loro danno che potrebbero attivare con azioni verso l'Ordine.

Prescindendo infatti da una valutazione di quanto percepito dai singoli mediatori nel precedente esercizio, per cui sarebbe bene, a mio parere, svolgere comunque una seria analisi per rilevare il criterio di assegnazione degli incarichi, riterrei che il Consiglio, senza debordare dalla legge e nei limiti di un esercizio non irrazionale della sua discrezionalità, debba prima disciplinare il miglior andamento del servizio che ha attivato (ma che è libero di mantenere) secondo l'indirizzo e gli obiettivi che intende dare al medesimo.

D'altra parte, a mio parere non sembra rilevante, anche la considerazione circa l'eventuale danno dei mediatori dell'Ordine che, se non soddisfatti del mutamento del regolamento interno e sempre sulla base di una previa valutazione del conferimento degli incarichi nell'esercizio consiliare precedente alla formazione del nuovo Consiglio, restano liberi di rinunciare al *munus* e all'incarico e prestare la loro attività per uno dei molti altri organismi privati avendo ricevuto l'abilitazione in maniera conforme alla legge.”

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Minghelli, in relazione all'incarico di cui al verbale dell'adunanza del 20 marzo 2012 per *Justitia 2012* e all'incarico per la *Bar Issues Commission* di cui al verbale dell'adunanza del 15 marzo 2012, deve segnalare che:

- in relazione a *Justitia 2012* il termine del 30 marzo 2012 previsto per la prenotazione è scaduto inutilmente senza che la prenotazione sia stata esercitata;
- in relazione al *Bar Issue Commission* di *The Hague* del 30 e 31 maggio p.v. il termine scade il 25 aprile prossimo;
- che, in relazione ad entrambi, si è posta questione se le prenotazioni debbano essere fatte dal Consigliere incaricato con successivo rimborso o dalla Segreteria direttamente, come ad esempio, nel caso di *The Hague*, sembrerebbe evidentemente suggerire il fatto che la mail offre un settore sottoscrizioni che non è esercitabile da chi non abbia la mail originale.

Onde evitare ulteriori decadenze dalle prenotazioni si ritiene debba essere dettato un regolamento che sembra esista già in forma di delibera e che si chiede di acquisire entro il termine utile per esercitare la prenotazione.

Il Consiglio delibera:

- che i mezzi di trasporto vengano prenotati dai Consiglieri Delegati e poi rimborsati;
- che la partecipazione agli eventi sia prenotata da parte dell'Ufficio che possiede e-mail con eventuale ausilio del Consigliere delegato;
- laddove nella prenotazione ci fossero quote di iscrizione sarà comunque l'Ufficio a provvedere, soprattutto se dovesse esserci un pacchetto a costi fissi;
- se fosse prevista la scelta libera anche per l'albergo, prenoterà il Consigliere Delegato e ne seguirà il relativo rimborso.

- Il Consigliere Minghelli, considerato:

- che il 4 aprile u.s. è iniziato il Corso di Diritto Penale;
- che all'ingresso, su una lezione di 2 ore, è consentita una tolleranza di 30 minuti, come da

macchinario;

- che verso le 15.30 molta gente si è diretta verso l'uscita;
- che ha potuto constatare che tali Colleghi passavano il badge per l'uscita;
- che, a fronte di precisa presa di posizione, presente e testimone il personale del Consiglio dell'Ordine, da alcuni partecipanti all'evento è stato risposto che "con la precedente consiliatura funzionava così", pretendendo di uscire;
- che ciò è intollerabile!;
- che in questo modo la formazione è solo apparente;

Tutto ciò considerato:

- ritenuto che, peraltro, molti Colleghi dopo il badge di inizio, stazionano fuori dell'Aula;
chiede
- che il rilevamento per l'uscita sia spostato al fondo della Sala;
- che le macchine per il rilevamento delle presenze all'uscita non siano attivate prima di 10 minuti dalla conclusione dell'evento;
- che in nessun modo siano tollerati comportamenti difformi e che tutte le iniziative formative del Consiglio seguano le medesime regole;
- che siano segnalati i Colleghi che stazionano all'entrata durante la lezione e non siano loro attribuiti crediti formativi;
- che non sia consentito l'uso del telefono cellulare che va spento durante la lezione;
- che eventuali intemperanze in danno del personale siano soggette a valutazione disciplinare.

Il Consiglio delibera che, in relazione alle considerazioni del Consigliere Minghelli, per tutti i corsi organizzati dal Consiglio:

- all'uscita, le procedure di rilevazione delle presenze non siano attivate prima di minuti 15 dalla fine dell'evento, ferma la tolleranza di minuti 30 all'ingresso;
- ogni comportamento difforme comporti la perdita dei crediti formativi.

La presente delibera è parte integrante del vigente Regolamento sui crediti formativi.

- Il Consigliere Scialla riferisce in merito alla segnalazione proveniente dalla Procura della Repubblica di Torino del 21 febbraio 2012, recante il numero di protocollo n. 757/12/SP.

Considerato che:

- l'Avv. (omissis) del Foro di Roma, ma domiciliato a Torino, è stato nominato quale codifensore da (omissis), indagato detenuto dinanzi al Tribunale di Torino;
- l'Avv. (omissis) risultava destinatario di una notifica ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.;
- che la Polizia Giudiziaria incaricata della notifica lamentava una scarsa collaborazione del professionista nella ricezione dell'atto;
- che, però, l'adempimento è avvenuto ugualmente mediante la doppia notifica alla portiera ed alla figlia del professionista, residente nel medesimo stabile;
- che, comunque, il professionista si è messo in contatto con il Corpo di Polizia Municipale incaricato della notifica fornendo istruzioni utili al compimento della notifica,

Ritenuto:

- che la condotta segnalata e stigmatizzata dal Corpo di Polizia Municipale di Torino si sostanzia in una carenza collaborativa, ma non assurge al rango di una infrazione disciplinare del professionista, non avendo il difensore fatto mancare indicazioni sulla notifica dell'atto, avvenuta poi regolarmente in conformità alle indicazioni dell'Avvocato (omissis), il Consigliere Scialla propone di non dare seguito alla segnalazione, evitando l'apertura di una pratica disciplinare.

Il Consiglio prende atto.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

(omissis)

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Nicodemi si scusa per il ritardo e rileva che da alcuni giorni, unitamente a molti mediatori, presso la sede dell'Organismo di Mediazione di Via Attilio Regolo, si sta eliminando l'arretrato delle procedure non ancora registrate, e si sta sanando anche la situazione delle fatture non emesse.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica al Consiglio che, al fine di ottimizzare il funzionamento e promuovere l'attività dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma, verranno effettuate alcune spese, tra le quali l'acquisto di una porta di sicurezza e una scaffalatura metallica, come da preventivi allegati.

Le relative spese saranno a totale carico dell'Organismo. Nessuna spesa sarà a carico del Consiglio.

Il Consiglio delibera l'acquisto della scaffalatura, della porta blindata e del fax per la sede di Via Attilio Regolo, previa acquisizione di almeno tre preventivi.

- Il Consigliere Nicodemi richiede almeno due dipendenti presso la sede di Via Attilio Regolo, per un periodo di tempo determinato, al fine di eliminare l'arretrato delle procedure accumulate.

Il Consiglio delibera di delegare il Consigliere Segretario di reperire due persone tra i dipendenti in forza al Consiglio da destinare all'Ufficio di Via Attilio Regolo o di assumere due dipendenti a tempo determinato.

Approvazione del verbale n. 10 dell'adunanza del 29 marzo 2012

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale n. 10 dell'adunanza del 29 marzo 2012.

Pratiche disciplinari

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

(omissis)

Esame e discussione in ordine alla nota del Ministero della Giustizia, all'atto di opposizione e trasposizione al Giudice Amministrativo competente dell'Avv. (omissis) e al parere del Prof. Avv. Francario, tutti relativi al ricorso della D.ssa (omissis): decisioni consequenziali

- Il Presidente riferisce che è pervenuta, dalla Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, in data 20 marzo 2012, una nota relativa al "Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla D.ssa

(omissis) avverso la nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 15/12/2011 di comunicazione di esclusione della stessa dalla prosecuzione al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 12 posti per l'area 'B'-posizione giuridica 'B/1'".

Con tale nota si comunica che in data 2 marzo 2012 la D.ssa (omissis) ha depositato il predetto ricorso, notificandolo, oltre che al Consiglio, anche alle parti controinteressate in data 23 febbraio 2012.

L'Ufficio scrivente, ritenuta la propria competenza in quanto Organo vigilante in materia di piante organiche degli Ordini Professionali (l'ultima pianta organica del personale dell'Ordine degli Avvocati di Roma è stata, infatti, approvata nell'adunanza del 10 febbraio 2011, ratificata dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 25 febbraio 2011 e confermata dalla Direzione Generale della Giustizia civile del Ministero della Giustizia), rappresenta che le parti controinteressate possono, entro 60 giorni e ai sensi dell'art. 9, comma 4 e 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, presentare deduzioni e documenti, oppure proporre opposizione –con atto notificato al ricorrente, all'Organo che ha emanato l'atto impugnato e all'Ufficio scrivente- per chiedere la trasposizione, in sede giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, nel qual caso, previa costituzione del ricorrente –ugualmente da comunicarsi all'Ufficio scrivente- il giudizio dovrà proseguire in quella sede.

Il Presidente riferisce, inoltre, che l'Avv. (omissis), controinteressata nel predetto ricorso, rappresentata e difesa dagli Avv.ti (omissis), in data 20 marzo 2012, ha regolarmente notificato, secondo quanto disposto dalla legge, atto di opposizione con contestuale richiesta di trasposizione del ricorso di cui trattasi, dinanzi al Giudice Amministrativo competente (all. n. 2).

Il Presidente riferisce, infine, che il Prof. Avv. Fabio Francario, in data 21 marzo 2012, ha depositato, come da incarico del Consiglio conferito allo stesso nell'adunanza del 1° marzo 2012, il parere sulla fondatezza, o meno, del ricorso presentato dalla D.ssa (omissis), ritenendo fondato il primo motivo del ricorso stesso, come da parere che viene allegato al presente verbale.

Il Consigliere Conte, in ordine al parere reso dal Collega Francario (e inopportuno richiestogli dalla maggioranza consiliare, atteso che la decisione di avvalersi dell'opinamento di un avvocato si sarebbe giustificata da parte di un Ordine professionale che non avesse, al suo interno, eminenti amministrativisti, come invece si verifica in questo consesso, formato appunto tutto da Avvocati, alcuni dei quali particolarmente esperti proprio nel diritto amministrativo), osserva quanto segue.

Senza voler nulla togliere al contributo di pensiero che l'Avv. Francario ha profuso –peraltro, tale professionista è apprezzato e conosciuto da esso Consigliere Conte da tempo- si nota che gran parte del parere attiene a un profilo per certi versi decentrato rispetto alla questione nodale sottoposta al suo esame. L'estensore, infatti, si dilunga nel ritenere non tardiva l'impugnazione, adducendo giurisprudenza al riguardo, senza però –a questo punto- dar conto anche di quell'orientamento a mente del quale “la contestazione della composizione della commissione giudicatrice –salvi i casi di macroscopica incompetenza tecnica dei suoi componenti o di palese conflitto di interessi- se non dedotta ab initio, nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell'atto di nomina, è ammissibile successivamente solo se corredata da un'adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa, di tale asseritamente errata composizione, sulla valutazione delle prove del ricorrente o, comunque, sull'esito complessivamente ingiusto della procedura. In sostanza, la doglianza di errata composizione della commissione giudicatrice non può ex se giustificare l'azzeramento della procedura: o essa denuncia vizi macroscopici, che dimostrano da soli, in modo diretto e assiomatico, il pregiudizio per il buon andamento della procedura, che non può, dunque, essere recuperata, oppure, quando si tratti di presunti vizi formali che di per sè non evidenziano alcun automatico vulnus sulla qualità tecnica e sulla imparzialità dei giudizi forniti dalla

commissione, sarà onere del ricorrente, che propone il motivo, se non dimostrare, quanto meno dedurre e prospettare, in modo serio, analitico e argomentato i modi e le ragioni per cui, nello specifico caso concreto, quella errata e illegittima composizione della commissione ha inficiato il giudizio della sua prova o, comunque, l'esito complessivo del concorso" (così, in tal senso, TAR Napoli, Sez. III, 7 ottobre 2010/23 novembre 2010, n. 25669, che richiama alcuni precedenti conformi tra i quali TAR Napoli n. 6510 del 30 giugno 2010 e n. 17412 del 14 settembre 2010).

Nel caso di specie la ricorrente, com'è noto, ha prestato a lungo servizio alle dipendenze dell'Ordine a tempo determinato, e ben era a conoscenza –da tempo– del fatto che la Commissione esaminatrice era composta da due Consiglieri (fatto assolutamente usuale, ad onta di ciò, che qualcuno ha ritenuto di dover dire in quest'Aula, posto che tutti i concorsi precedenti, ivi compresi quelli espletati in costanza del D.L.vo n. 165 del 2001, nella Commissione sedevano commissari facenti parte del Consiglio dell'Ordine!). Sotto il profilo etico e "**morale**", quindi, alla ricorrente (cui, avendo ricevuto in illo tempore la lettera di invito a prendere parte alla prova scritta, firmata dal Presidente della Commissione, era ben noto "chi" fossero i Commissari) evidentemente andava assai bene in origine la composizione della Commissione di concorso, almeno sino a quando questa, per evidenti demeriti della concorrente stessa, non ha ritenuto di doverne bocciare la prova scritta! Se, quindi, all'inizio non sembrava "opportuno" contestarne la composizione, ebbene solo dopo che la candidata si è vista "non preferita", ha deciso di proporre l'impugnativa; delle due l'una: o la Commissione era illegittimamente formata sin dall'inizio, ovvero la candidata, mettendone in dubbio la regolarità solo in via "postuma", sperava da quella Commissione una benevolenza che la Commissione non ha inteso concedere, applicando in modo rigoroso e indefesso i principi che regolano le selezioni pubbliche!

Pur a prescindere, quindi, da un profilo di tardività dell'impugnazione, che -come detto- il parere sotto questo aspetto aggira del tutto, ciò che non convincono sono le poche righe attraverso le quali l'estensore, che finalmente affronta infine il nodo effettivo e sostanziale del problema sottoposto al suo esame, giunge a motivare la probabile fondatezza del ricorso. Egli sostiene che i Consiglieri di un Ordine professionale sarebbero "l'organo di direzione politica" dell'Ente, al pari di un Assessore negli Enti locali, di un Ministro nello Stato, di un componente del Consiglio di Amministrazione di una società pubblica. Egli giunge a tale conclusione (pur perfettamente conscio dell'assenza di precedenti in materia e, comunque, della non espressa riconducibilità agli Ordini del disposto normativo di cui all'art. 35 del D.L.vo n. 165/2001) sol considerando la nomina "elettiva" dei Consiglieri: il che, francamente, è davvero constatazione debole, atteso che la ratio della norma –come del resto egli stesso riconosce quando invoca la giurisprudenza sul tema– è quella di evitare condizionamenti da parte dei "partiti politici" e dei "sindacati" nello svolgimento dei concorsi pubblici (elementi che, nel caso di specie, non è ovviamente dato rinvenire).

Invero, in giurisprudenza, è stato chiarito che la norma ha l'evidente scopo di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure riguardanti i pubblici concorsi, per cui non appare logico limitare l'applicazione della norma all'interno della stessa Amministrazione che ha bandito il concorso pubblico, nel senso di ritenerla applicabile solo se la designazione avvenga a rappresentare il sindacato in organismi interni alla stessa amministrazione. Infatti è l'"appartenenza" in generale a una forza politica o a una organizzazione sindacale che rende indebitamente influenzabile da fattori esterni, identificati dal Legislatore, quel determinato soggetto, a prescindere dalla circostanza che la designazione sia avvenuta all'interno della stessa Amministrazione che ha bandito il concorso (TAR Sardegna, 15 ottobre 2002, n. 1367).

Insistere al riguardo, invocando la norma del bando di concorso che fa riferimento al rispetto dell'art. 35 non giova, vista la ratio di questa disposizione: mentre il richiamo all'osservanza del predetto art. 35 è, evidentemente, effettuato con riguardo ad altri –stavolta sì oggettivi- elementi,

rivenibili in qualsiasi concorso, indipendentemente dall'Ente che lo bandisce: quali, ad esempio, il rispetto dei principi di parità di condizione tra i sessi dei commissari.

Senza contare, poi, che anche recentemente (ma di questa ricerca il parere reso non si fa carico di dare conto), altri Consigli dell'Ordine degli Avvocati (quali quello di Ancona, con bando del 3 agosto 2009, o quello di Trento, con bando del 2010) hanno previsto Commissioni di concorso formate da Consiglieri in carica.

Il Consigliere Conte ricorda ai nuovi Consiglieri che la nomina della Commissione avvenne, nello scorso biennio consiliare, all'assoluta unanimità (senza cioè alcun voto contrario o qualsivoglia voce finanche dubbiosa sulla composizione) e che, quindi, si tratta di un provvedimento amministrativo oggettivamente da difendere. Allo stato, comunque, essendo stata effettuata la trasposizione in sede giurisdizionale da parte di un controinteressato, occorre vedere se la ricorrente abbia ancora interesse a costituirsi, e quindi una decisione sul punto si rileva allo stato prematura.

Sta di fatto che la decisione (per la quale il Consigliere Conte ribadisce la sua contrarietà) di sospendere "precauzionalmente" l'iter concorsuale, non si appalesa giuridicamente corretta, e rischia di esporre l'attuale Consiglio a contestazione da parte di coloro, tra i candidati, che hanno interesse al suo celere svolgimento.

Il Consigliere Galletti rileva che bene ha fatto il Consiglio, nella fattispecie, a chiedere il parere "esterno" di un insigne amministrativista e a sospendere, *medio tempore*, il prosieguo della selezione, dando così prova, in concreto, di imparzialità e buon andamento; infatti, nonostante la presenza (ricordata dal Consigliere Conte) di autorevoli amministrativisti in seno al Consiglio, sarebbe stato quantomeno non elegante che fossero stati proprio costoro a influenzare la posizione del Consiglio medesimo in una vertenza amministrativa che lo vedeva quale parte resistente. Il Consigliere Galletti rileva, poi, che l'unica e isolata giurisprudenza di merito citata dal Consigliere Conte (TAR di Napoli del 2010), ma contraddetta dalle svariate pronunce di merito e legittimità puntualmente richiamate nel parere reso al Consiglio, fa riferimento a fattispecie diverse rispetto a quella oggi sottoposta all'esame del Consiglio e relative a contestazioni in ordine alla non idoneità, per così dire, "tecnica" dei commissari nominati, laddove, nel caso che ci occupa, appare evidente come la candidata, prima esclusa e poi ricorrente, abbia ritenuto illegittima la nomina dei Commissari del concorso, in quanto (non già incompetenti, bensì) non eleggibili sia *ex lege* (art. 35 co. 3 lett. e D. Lgs. 165/2011) sia ai sensi del bando (art. 6); appare, peraltro, evidente –come, tra l'altro, meglio argomentato nel parere reso dal prof. Francario– che la ricorrente abbia fatto valere tempestivamente la censura, di cui al primo motivo di ricorso sul quale il Consiglio ha chiesto il noto parere, subito dopo l'esclusione dal procedimento di concorso: diversamente opinando, anche dal punto di vista logico prima ancora che giuridico, l'eventuale doglianza sollevata *ex ante* sarebbe stata addirittura inammissibile per l'evidente carenza di un interesse concreto e attuale in capo all'interessata non ancora esclusa.

Il Consigliere Conte replica alla comunicazione del Consigliere Galletti come segue.

La comunicazione del Consigliere Galletti conferma che il parere reso dal Prof. Francario è pressochè totalmente incentrato sul tema dell'ammissibilità del ricorso (pretermettendo, comunque, i profili dedotti con la comunicazione di esso Consigliere Conte all'adunanza scorsa) e sorvola sulla motivazione precipua in ordine al fatto (non adeguatamente spiegato) che il Consiglio sarebbe Organo di direzione politica.

Il fatto che i Consiglieri siano di nomina elettiva non impedisce loro, infatti, di svolgere attività gestionale e di amministrazione attiva che, invece, sarebbe impedita e vietata in quegli Enti dove vige il principio di separazione tra indirizzo politico e attività gestionale, ai quali soli si applica la normativa di cui al T.U. 165/2001.

Escono dall'Aula i Consiglieri Condello e Conte.

Il Presidente e il Consigliere Segretario propongono di provvedere alla revoca del bando di

concorso e di tutti gli atti procedurali successivi ai sensi dell'art. 21 –quinquies L. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 17 del bando, in considerazione, soprattutto, dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse e del mutamento della situazione di fatto che impone una scelta improntata a maggiore rigore, con conseguente necessario risparmio economico; inoltre, tenuto conto del parere redatto dal Prof. Avv. Fabio Francario, propongono di provvedere all'annullamento in autotutela ex art. 21 –nonies L. 241/1990 del provvedimento di nomina della commissione di concorso, considerato che appare contraria alla legge la nomina quale presidente della commissione d'esame del segretario dell'Ente che ha bandito il concorso e di un altro consigliere come componente, laddove lo stesso bando di concorso (all'art. 6) richiama espressamente la disciplina di legge che sancisce l'ineleggibilità (art. 35 co.3 lett. e) D.Lgs. 165/2001) e in considerazione del fatto che le operazioni concorsuali sono ancora in corso di svolgimento.

Esce dall'Aula il Consigliere Stoppani.

Il Consiglio

1) - visto il recente mutamento del quadro normativo di riferimento in materia ordinistica che ha fortemente ridimensionato il ruolo e le funzioni dell'Ordine successivamente alle esigenze di ampliamento della dotazione organica di personale rilevate al febbraio 2011 e, in particolare,

- visto l'art. 3 della c.d. manovra economica bis (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*"), dove è stata disposta la riforma degli ordinamenti professionali entro il 13 agosto p.v. sulla base dei principi ivi enunciati ed è stato previsto che gli Ordini professionali non si occuperanno più della c.d. disciplina ("*gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina*");
- viste le previsioni contenute nell'art. 10 della legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183, recante le "*disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*"), dove è stata prevista nella sostanza una delegificazione della materia (con i principi già fissati nella manovra economica bis trasformati in norme generali che regolano la materia), è stato previsto che la riforma possa avvenire con decreto presidenziale, è caduto il riferimento alle tariffe come base per la determinazione del compenso e sono state introdotte le società di capitali, aperte anche a investimenti finanziari di terzi;
- visto l'art. 33 del decreto c.d. Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante le "*disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*"), col quale è stato stabilito che le leggi professionali sarebbero state abrogate "*in ogni caso*" alla data del 13 agosto p.v.;
- visto l'art. 9 del decreto c.d. Cresci Italia (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*") col quale –tra l'altro- è stata determinata l'abrogazione delle "*tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico*";
- considerato che, dunque, sono prevedibili minori introiti da parte dell'Ordine in relazione agli opinamenti resi sui c.d. pareri di congruità e, per converso, è facilmente prevedibile una progressiva riduzione (se non addirittura l'azzeramento) delle istanze formulate in tal senso da parte degli iscritti, con la conseguenziale impossibilità di reperire le risorse necessarie per procedere alle nuove assunzioni ed all'eventuale mantenimento in servizio delle corrispondenti posizioni d'impiego e, del resto, è prevedibile una riduzione del numero degli attuali addetti al relativo dipartimento che, dunque, ben potrebbero essere ricollocati presso altri uffici dell'Ordine al pari dei dipendenti oggi addetti alla c.d. disciplina;

- considerato che nella fattispecie la revoca non incide su rapporti negoziali già instaurati, né determina violazione di affidamenti legittimamente incardinati in capo a soggetti terzi; ai sensi dell'art. 21 –quinquies L. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 17 del bando di concorso, ritiene sussistere tutti i presupposti di legge per provvedere alla revoca del bando e di tutti gli atti procedurali successivi, in considerazione, soprattutto, dei citati e sopravvenuti motivi di pubblico interesse e del mutamento della situazione di fatto che impone una scelta improntata a maggiore rigore, con conseguente necessario risparmio economico.

2) Alla luce e in senso conforme al parere reso dal Prof. Avv. Fabio Francario che si intende come integralmente richiamato per *relationem*, delibera anche di provvedere all'annullamento in autotutela ex art. 21 –nonies L. 241/1990 del provvedimento di nomina della commissione di concorso, considerato che appare contraria alla legge la nomina quale presidente della commissione d'esame del segretario dell'ente che ha bandito il concorso e di un altro consigliere come componente, laddove lo stesso bando di concorso (all'art. 6) richiama espressamente la disciplina di legge che sancisce l'ineleggibilità (art. 35 co. 3 lett. e) D.Lgs. 165/2001).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

Dott.ssa (omissis)

- Il Consigliere Mazzoni riferisce al Consiglio sulla richiesta della Dott.ssa (omissis), praticante avvocato, iscritta nel Registro custodito da questo Consiglio, di poter ritenere valida, ai fini del compimento della pratica forense, la partecipazione alle udienze tenute dal Magistrato affidatario. Precisa che, tale partecipazione è frutto di una convenzione esistente tra la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Presidenza della Corte di Appello di Roma.

Il Consigliere Mazzoni, visto il regolamento di pratica forense approvato dal Consiglio il 5 febbraio 2009, premesso che nella citata convenzione il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma risulta estraneo, ritiene che la richiesta della Dott.ssa (omissis) possa essere accolta nel senso che le udienze effettuate con il Magistrato affidatario sono da intendersi quale modalità di svolgimento della Scuola di Specializzazione. Conseguentemente, la Dott.ssa (omissis), al termine del biennio dovrà, comunque, dimostrare almeno un anno di effettiva pratica forense svolta presso l'avvocato responsabile del praticantato ivi compresa la presenza in udienza.

Il Consiglio

approva.

(omissis)

Dott. (omissis)

- Il Consigliere Mazzoni riferisce al Consiglio sulla richiesta del Dott. (omissis), Praticante avvocato iscritto nel Registro custodito da questo Consiglio, di poter effettuare la pratica forense all'estero per un periodo di sei mesi (precisamente il terzo semestre), presso la sede di Bruxelles dello Studio Legale (omissis), sita in (omissis) Bruxelles. Precisa che l'attività prevede l'affiancamento a un avvocato, la stesura di segnalazione e pareri indirizzati alla Commissione europea.

Il Consigliere Mazzoni, visto il regolamento di pratica forense approvato da questo Consiglio il 5 febbraio 2009, con particolare riferimento all'art. 8, il quale vieta lo svolgimento del primo e del

quarto semestre della pratica forense presso lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia lo studio all'estero, ritiene che l'istanza formulata non possa essere accolta.

Il Consiglio

rigetta l'istanza.

(omissis)

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 22)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 2)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 2)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 22)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 2)

(omissis)

Abilitazioni (n. 6)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3)

(omissis)

Revoche abilitazioni a domanda (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 2)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 7)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 4 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'AGIFOR ed Accademia Nazionale del Diritto, del convegno a titolo gratuito "La deontologia dell'Avvocato, del Mediatore e dell'Assicuratore in relazione alla mediazione obbligatoria" che si svolgerà l'8 giugno 2012, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 2 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.IM.A. – Amministratori Immobiliari Associati, del convegno a titolo gratuito "Condominio e mediazione" che si svolgerà il 4 maggio 2012, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 29 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ANF Sede di Roma, del convegno a titolo gratuito "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato ai sensi dell'art. 4 Bis Co. 2 del D. Lgs. 286/98" che si svolgerà il 19 aprile 2012, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione APL - Avvocati per il Lavoro del convegno a titolo gratuito "Legge 23.3.1981 n. 91 sul lavoro sportivo: quale riforma?" che si svolgerà il 24 aprile 2012, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 4 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Ufficio Referenti Formazione Decentrata e Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria, del convegno a titolo gratuito "La responsabilità penale alla luce dei risultati delle neuroscienze" che si svolgerà il 27 aprile 2012, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 2 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria, del convegno a titolo gratuito "Il contributo delle competenze extragiuridiche nel sistema processuale minorile", che si svolgerà il 17 aprile 2012, della durata di 4 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'IGI – Istituto Grandi Infrastrutture, del convegno a titolo gratuito "I ritardati pagamenti tra allarmismi e realtà: i rimedi offerti dall'ordinamento" che si svolgerà il 17 aprile 2012, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 2 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Unione Finanziarie Italiane, del convegno a titolo gratuito "Intermediari finanziari e intermediari del credito: verso una nuova realtà professionale" che si svolgerà il 17 aprile 2012, della durata di 6 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 2 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Telematica ECAMPUS, del convegno a titolo gratuito "Principi contabili internazionali, riflessioni in materia di fair value" che si svolgerà il 18 aprile 2012, della durata di 4 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 30 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AIAF Lazio, del convegno "La sindrome di alienazione genitoriale" che si svolgerà il 18 aprile 2012, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi, per il convegno suindicato.

- In data 5 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'APL – Avvocati per il Lavoro, del seminario “La riforma Fornero: licenziamenti ed ammortizzatori sociali alla luce della riforma del mercato del lavoro. Quali prospettive di crescita. Nuovi contratti di lavoro e nuovi limiti alla tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori” che si svolgerà in due giornate, il 17 ed il 20 aprile 2012, della durata complessiva di 6 ore per ciascuna giornata.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per ciascuna giornata del seminario suindicato.

- In data 29 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, del convegno “La condizione giuridica dei cittadini stranieri di Paesi terzi e di Paesi membri dell'Unione Europea nel diritto italiano ed europeo” che si svolgerà il 3 maggio 2012, della durata complessiva di 20 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 20 (venti) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 3 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Avv. Massimiliano Scaringella, del convegno "La scrittura dinanzi l'Autorità giudiziaria e il suo disconoscimento" che si svolgerà l'11 maggio 2012, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 3 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori”, del "Corso di perfezionamento e approfondimento diritto della famiglia e dei minori” che si svolgerà in due giornate, il 16 e il 17 aprile 2012, della durata complessiva di 12 ore (6 ore a giornata).

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per ciascuna giornata del corso suindicato.

- In data 5 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Corsolexfor S.a.s., del seminario "Gli ultimissimi arresti pretori in diritto civile, penale ed amministrativo” che si svolgerà in tre giornate, 3, 4 e 5 maggio 2012, della durata complessiva di 18 ore (6 ore per giornata).

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi (n. 6 crediti per ciascuna giornata) per il seminario

suindicato.

- In data 4 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ISTAF S.r.l., del convegno "La riforma del mercato del lavoro: innovazioni e riflessioni del Decreto Fornero" che si svolgerà il 28 maggio 2012, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.p.A.-Gruppo SOI S.p.A., del seminario "Esecuzione e contabilità dei lavori pubblici. La disciplina del regolamento generale degli appalti (D.P.R. 207/10)" che si svolgerà in due giornate scindibili, il 14 e 15 giugno 2012, della durata complessiva di 12 ore (6 ore a giornata).

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi (n. 6 crediti formativi per ciascuna giornata) per il seminario suindicato.

- In data 5 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.p.A.-Gruppo SOI S.p.A., del convegno "Nuove misure in materia di dragaggi dopo l'art. 48, L.27/12 (liberalizzazioni)" che si svolgerà il 12 giugno 2012, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.p.A.-Gruppo SOI S.p.A., del convegno "Tutto su firme elettroniche, pec e cec-pac" che si svolgerà il 7 giugno 2012, della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.p.A.-Gruppo SOI S.p.A., del seminario "Adempimenti e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle P.A. dopo il milleproroghe 2012" che si svolgerà in tre giornate scindibili, il 13, 14 e 15 giugno 2012, della durata complessiva di 18 ore (6 ore a giornata).

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi (n. 6 crediti formativi per ciascuna giornata) per il seminario suindicato.

- In data 5 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.p.A.-Gruppo

SOI S.p.A., del seminario "Novità in tema di Banche e Tesoreria Enti" che si svolgerà in due giornate scindibili, il 28 e 29 maggio 2012, della durata complessiva di 14 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 30 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Mediaconsult S.r.l., del convegno "Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione: semplificazione ed economicità degli acquisti sotto soglia" che si svolgerà il 19 aprile 2012, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 2 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Popolare degli Studi "Giovanni Paolo II" (UNIGP2), del "Master biennale in Mediazione Familiare 2012-2013" che si svolgerà a partire dal 27 aprile 2012 per 2 anni, della durata complessiva di 240 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per ciascun anno del master suindicato.

- In data 4 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza in convenzione con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma (LUISS), del "Master interuniversitario di II livello in organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione" che si svolgerà da gennaio a dicembre 2012, della durata complessiva di 1500 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 2 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dipartimento di Medicina Legale – Università degli Studi di Roma Sapienza, del seminario "XV Giornate Medico-Legali Romane ed Europee" che si svolgerà in 3 giornate, il 19, 20 e 21 giugno 2012, della durata complessiva di 24 ore (n. 8 ore a giornata).

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per ciascuna giornata del seminario suindicato.

- In data 3 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Avv. Francesco Cutrona e Studio Legale Avv. Monica Oletto, dell'attività formativa interna allo studio "Procedimenti speciali: decreto penale di condanna, opposizione e/o scelta del rito alternativo, giudizio abbreviato, applicazione pena a richiesta delle parti: conseguenze e benefici" che si svolgerà il 27 aprile 2012, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per l'attività formativa suindicata.

- In data 4 aprile 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Astolfo Di Amato e Associati; Studio Legale Enrica Folino; Studio Legale Fabrizio Matteoni; Studio Legale Gianfranco Passaretti, dell'attività formativa interna allo studio "Il recupero del credito nella procedura fallimentare, nel processo penale, nelle società; il titolo esecutivo europeo e gli aspetti transnazionali del recupero del credito. Interessi e rivalutazione; prescrizione; obbligazioni solidali, l'adempimento, le fonti del diritto di credito: certezza, liquidità, esigibilità" che si svolgerà il 7 maggio 2012, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per l'attività formativa suindicata.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Congresso Straordinario di Milano del 23/24 marzo 2012

Il Consiglio delibera di rinviare il punto all'ordine del giorno alla prossima adunanza, comprese le relative comunicazioni. Si richiede per l'importanza del tema la presenza di tutti i Consiglieri.

Varie ed eventuali

Il Consiglio delibera che tutte le comunicazioni presentate in forma scritta dai Consiglieri prima dell'adunanza, vengano riportate a verbale esclusivamente ove confermate durante la riunione del Consiglio dal Consigliere proponente, al momento della discussione del corrispondente punto all'ordine del giorno.

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono state distribuite a tutti i Consiglieri le bozze dei provvedimenti di archiviazione e di apertura di procedimento disciplinare che verranno discusse nella prossima adunanza.

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di una proposta di apertura di procedimento disciplinare.

(omissis)

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 37 pareri su note di onorari.

(omissis)